

Protocollo e data indicate nel messaggio  
di posta elettronica certificata

Trasmissione via posta  
elettronica certificata

#### Ai **Comuni**

alla cortese attenzione di:

- **Sindaci,**
- **Segretari comunali,**
- **Addetti al front office,**
- **Responsabili degli uffici tecnici.**

#### Alle **Strutture di**

**back office** del Comune di **Aosta**  
e dei Servizi associati dell'“alta” e della  
“bassa” **Valle d'Aosta**

e p.c. alla **Struttura organizzativa  
Tutela qualità aria e acque** presso  
il Dipartimento territorio e ambiente  
dell'Assessorato regionale  
territorio e ambiente

alla **Struttura organizzativa  
Attività estrattive e rifiuti** presso  
il Dipartimento territorio e ambiente  
dell'Assessorato regionale  
territorio e ambiente

all'**Agenzia Regionale per  
la Protezione dell'Ambiente**  
della Valle d'Aosta

al Subato **Mont Emilius – Piana di Aosta**

al Subato **Mont Rose – Walser**

alle **Unités des Communes valdôtaines**

**OGGETTO: attivazione del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). DIRETTIVA N. 32.**

La presente dà seguito alla concertazione svoltasi in sede di Conferenza dei responsabili delle Strutture dello Sportello unico degli Enti locali della Valle d'Aosta, riunitasi, allo scopo, il 29 giugno scorso, e viene inviata, in nome e per conto della stessa, per **formalizzare l'attivazione del procedimento per il rilascio, a cura dello Sportello unico degli Enti locali, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).**

L'A.U.A. è la risposta del legislatore alla richiesta delle **imprese** di semplificare i procedimenti afferenti ad una molteplicità di autorizzazioni e comunicazioni previste da leggi in materia ambientale, per il tramite dello Sportello unico, che hanno, oltretutto, tempistiche ed efficacia differenti, ed è stata introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59

*“Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”.*

In particolare, le autorizzazioni in materia ambientale ricomprese nell’A.U.A. sono le seguenti sette:

1. autorizzazione agli scarichi di acque reflue (ad esclusione di quelli domestici e assimilati ai domestici);
2. comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per stabilimenti di cui all’art. 269 del d.lgs. 152/2006;
4. autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, di cui art. 272 del d.lgs. 152/2006;
5. comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 447/1995, in materia di impatto acustico;
6. autorizzazione utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’art. 9 del d.lgs. 99/1992;
7. comunicazione in materia di rifiuti di cui agli art. 215 (*autosmaltimento: attività di recupero dei rifiuti non pericolosi direttamente nel luogo di produzione*) e 216 (*operazioni di recupero*) del d.lgs.152/2006;

precisando che **per quanto concerne la seconda - l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste - e la sesta - utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’art. 9 del d.lgs. 99/1992 – le stesse non trovano applicazione, al momento, nella nostra regione.**

A partire quindi **dal 1° luglio 2015** lo Sportello unico degli Enti locali **si farà carico della gestione del procedimento autorizzatorio per il rilascio dell’A.U.A.**, come stabilito nella deliberazione di Giunta regionale n. 1562 del 7 novembre 2014 *“Approvazione delle linee guida in materia di autorizzazione unica ambientale”*, e provvederà al rilascio del titolo abilitativo unico ambientale.

Si precisa che:

- **lo Sportello si occuperà di A.U.A. per tutte le attività produttive, anche per quelle, quindi, che non sono attualmente gestite dallo Sportello stesso;**
- **i procedimenti avviati con le richieste pervenute, antecedentemente al 1° luglio 2015, ai vari enti sopracitati, sono concluse secondo l’iter procedurale precedente;**
- l’AUA deve essere richiesta nel caso di stabilimento/attività/impianto:
  - nuovo: prima della costruzione e del successivo esercizio o in caso di trasferimento;
  - esistente:
    - allo scadere della prima autorizzazione/comunicazione sostituita dall’A.U.A., nel rispetto dei termini di rinnovo previsti dalla specifica normativa di riferimento, per beneficiare della possibilità di continuare l’attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di rilascio. **In occasione della prima richiesta obbligatoria o volontaria di A.U.A., si dovranno inglobare tutte le autorizzazioni/comunicazioni in materia ambientale di cui l’impianto necessita o di cui è già dotato;**
    - in caso di modifica sostanziale che comporti la presentazione di una nuova domanda per la singola autorizzazione/comunicazione sostituita dall’A.U.A..

L’attivazione del procedimento avviene con la **presentazione da parte del gestore/titolare dell’attività di apposita domanda, attraverso il portale web dello Sportello.** La procedura guidata online ricalca il modello di domanda predisposto a livello nazionale, che sarà approvato con decreto ministeriale e che, in data 26 febbraio 2015, ha ottenuto l’intesa da parte della conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali.

La **documentazione** che l'operatore dovrà **allegare**, specifica per ogni autorizzazione ambientale ricompresa nell'A.U.A., è **dettagliatamente illustrata nella sezione "come fare per" del sito web dello Sportello, nella quale, inoltre, sono disponibili ulteriori informazioni e indicazioni operative, a cui si rimanda, quali ad esempio: i casi in cui l'A.U.A. non è obbligatoria, quando deve essere richiesta per la prima volta, la sua validità, ecc..**

Il responsabile dell'istruttoria individuato provvederà a richiedere **alle autorità competenti in materia ambientale**, ossia:

- per gli scarichi reflui:
  - o in pubblica fognatura/collettore consortile: i subato (Subato Mont Emilius – Piana di Aosta e Subato Mont Rose – Walser) e i restanti Comuni singolarmente;
  - o sul suolo/nel suolo/in acque superficiali: l'Assessorato regionale territorio e ambiente – Dipartimento territorio e ambiente - Struttura organizzativa Tutela qualità aria e acque;
- per le emissioni in atmosfera ordinarie (art. 269 del d.lgs.152/2006) e generale (art. 272 del d.lgs.152/2006): l'Assessorato regionale territorio e ambiente – Dipartimento territorio e ambiente - Struttura organizzativa Tutela qualità aria e acque
- per le emissioni acustiche: l'ARPA;
- per il recupero rifiuti: l'Assessorato regionale territorio e ambiente - Dipartimento territorio e ambiente - Struttura organizzativa Attività estrattive e rifiuti;

l'espressione, **entro 60 giorni** (90 giorni se tra le autorizzazioni richieste vi è l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera) dalla richiesta, del parere tecnico di competenza, al fine di rilasciare il titolo unico in materia ambientale **entro 90 giorni** dalla presentazione della domanda, fatte salve le interruzioni e/o sospensioni per consentire l'eventuale conformazione della domanda presentata o l'integrazione documentale.

Nel ringraziare fin d'ora per l'attenzione e per la collaborazione che vorrete accordare e restando a disposizioni per ogni chiarimento occorrente, si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

**Il coordinatore della  
Conferenza dei responsabili**  
Dario Gianotti  
(Documento firmato digitalmente)